



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2010

Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende colmare una grave lacuna della legislazione italiana in materia previdenziale. L'attuale disciplina non prevede, infatti, l'esclusione dell'uxoricida e di altri familiari superstiti condannati per omicidio, con sentenza passata in giudicato, del pensionato o del lavoratore, dal diritto a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità, alla pensione indiretta o all'indennità *una tantum*, conseguenti al decesso del lavoratore iscritto o pensionato.

Nell'attuale ordinamento giuridico il diritto alla prestazione previdenziale spetta indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede, al coniuge, anche se separato; ai figli minorenni, maggiorenni se ancora studenti o inabili al lavoro; ai genitori, se hanno più di sessantacinque anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione; ai fratelli se a carico del defunto o inabili, non coniugati o non titolari di altre pensioni. In caso di decesso di pensionato, la reversibilità spetta in ogni caso, mentre in caso di decesso del lavoratore, il diritto spetta se il defunto aveva quindici anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa o almeno cinque anni, di cui tre nell'ultimo quinquennio.

La disciplina in questione, pur essendo stata oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno negli anni esteso il diritto alla pensione a situazioni inizialmente non contemplate dal legislatore, non ha previsto alcun tipo di esclusione da tali benefici previdenziali nel caso di omicidio del lavoratore o del pensionato da parte del coniuge o da parte di altri familiari, potenziali beneficiari dei trattamenti previdenziali in favore dei superstiti. D'altra parte la Corte costituzionale ha ribadito più

volte come la pensione di reversibilità o indiretta spetti ai superstiti *jure proprio* e non *jure successionis*, con la conseguenza che in materia previdenziale non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.

Questa gravissima lacuna normativa ha reso possibile il verificarsi di alcuni casi denunciati dai mezzi di informazione che hanno profondamente turbato l'opinione pubblica. Tra i casi più eclatanti accaduti negli ultimi anni vanno ricordati: la vicenda di Perugia, dove un uomo, condannato a trent'anni per aver ucciso nel 2003 la moglie, gode dell'80 per cento della pensione di reversibilità, mentre il figlio minore della vittima solo del 20 per cento; un'analoga vicenda si è svolta a Nuoro, dove un marito, processato e condannato per l'omicidio della moglie, nel 2007 ha chiesto la pensione di reversibilità della moglie che veniva versata su un conto della figlia di sei anni. In questi casi, il coniuge omicida, seppur condannato per un delitto così atroce, ha diritto, a ricevere la pensione di reversibilità del coniuge assassinato. Per legge gli spetta l'80 per cento, mentre ai figli, quasi sempre minorenni, solo il 20 per cento.

Risulta, quindi, indispensabile colmare al più presto questa inammissibile lacuna legislativa con l'approvazione del presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, volto ad escludere il coniuge uxoricida e, con esso, i familiari superstiti che sono stati condannati con sentenza definitiva per l'omicidio del pensionato o del lavoratore iscritto, dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

È infatti necessario un intervento legislativo che preveda l'esclusione di tutti i soggetti possibili beneficiari di trattamenti pen-

sionistici a favore dei superstiti, che si siano macchiati dell'omicidio del pensionato o del lavoratore iscritto. L'esclusione riguarda, inoltre, non solo la pensione di reversibilità spettante al coniuge ed agli altri familiari superstiti del lavoratore deceduto già pensionato, ma anche la pensione indiretta, spettante al coniuge ed agli altri familiari superstiti del lavoratore deceduto non pensionato, per il quale al momento del decesso, sussistono i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia, nonché l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposta per alcuni casi e qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato. Si vuole così andare a colmare tutte quelle la-

cune normative che rischiano oggi - allo stato attuale della legislazione previdenziale - di rendere coloro che si sono macchiati di un crimine così grave, come l'uxoricidio o l'omicidio di un familiare, beneficiari di trattamenti pensionistici conseguenti alla morte della loro vittima.

Il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge esclude, quindi, dal diritto alla pensione tutti i familiari superstiti - e quindi non solo il coniuge - che si macchiano del delitto di omicidio nei confronti del dante causa e sono stati condannati con sentenza passata in giudicato. Il comma 2 disciplina la fase transitoria, revocando il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata al comma 1, alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, in danno dell'iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1, che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.